



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 103 del 23/05/2019

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE DI MONZA 2019-2022

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Presente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Assente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Presente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 aprile 2013 avente per oggetto l'approvazione della convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità con il Tribunale di Monza, per il triennio 2013-2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 16 giugno 2016, con la quale l'Ente ha approvato il rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio 2016-2019;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i., con particolare riferimento agli artt.:

- 186 comma 9 bis - *Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.*
- 187 comma 8 bis - *Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale*

ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

VISTO l'art. 168-bis del Codice penale ad oggetto "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", che dispone:

"Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con nota del 13 maggio 2019 (pg. 15152) ha comunicato al Presidente del Tribunale sopracitato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione mediante rinnovo della convenzione;

DATO ATTO che con annotazione sottoscritta dal Presidente del Tribunale dott.ssa Laura COSENTINI – pg. 15594 del 15 maggio 2019 – è stato approvato il rinnovo triennale della convenzione in oggetto con le medesime modalità, comprese le estensioni successive ed integrative per quanto riguarda le mansioni dei lavoratori di pubblica utilità, documentazione agli atti della Segreteria Generale;

RICHIAMATA pertanto la “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, sottoscritta in data 21 marzo 2013 ed il documento di integrazione delle schede-progetto datato 5 luglio 2013 (pg 19895);

DATO ATTO che il lavoro assegnato ha riguardato sia attività tecnica che amministrativa, in prevalenza afferente alle sezioni: operai, biblioteca, patrimonio, sportello polifunzionale/elettorale, segreteria; di seguito un riepilogo dell’attività relativa all’ultimo triennio:

LPU presso il Comune di Brugherio	2016	2017	2018	2019 (gen. - mag.)
numero di persone	28	17	22	12
ore totali di lavoro	3119	2490	2252	1181
giornate di lavoro (7,5 ore/giorno)	415	332	300	157
ore medie per persona	111	146	102	98

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e l’art. 48 dello stesso decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto del Comune di Brugherio;

PRESO atto degli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

AD unanimità di voti espressi a norma di legge;

DELIBERA DI:

1. APPROVARE, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa, il rinnovo della convenzione stipulata in data 21 marzo 2013 con il Tribunale di Monza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con riferimento al triennio 2019-2022.
2. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della suddetta convenzione, l’Ente ha comunicato nei termini ivi previsti i soggetti incaricati di coordinare l’attività lavorativa.
3. DARE ATTO altresì che la convenzione ed i successivi documenti integrativi (pg 19895/2013), citati in premessa, sono qui richiamati integralmente e depositati agli atti della Segreteria Generale.
4. INVIARE, a cura della Segreteria Generale, copia della presente deliberazione al Presidente del Tribunale di Monza ed all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 574
Segreteria Generale e Contratti

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE DI MONZA 2019-2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 21/05/2019

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 574 / 2019 ad oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE DI MONZA 2019-2022

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 23/05/2019

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE DI MONZA 2019-2022.

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 29/05/2019 al 13/06/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 29/05/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 23/05/2019

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE DI MONZA 2019-2022.

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

09/06/2019

Brugherio, 10/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)